STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ESSERE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, il 26 marzo 1998, con sede a Scandicci (Fi), Via Masaccio n. 40 un'Associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Essere".

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Articolo 2
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi. L'Associazione si propone di:

a) Promuovere e diffondere le discipline bio-naturali, cioè le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere della persona;
b) Promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico, estetico e spirituale degli individui al fine di favorire da protagonisti il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore ed esteriore a mezzo delle discipline bio-psichiche, psicosomatiche e filosofiche sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione nei movimenti culturali e artistici;
c) Promuovere attività ludico-motorie sportive e ricreative a favore dell'infanzia, degli adolescenti, dei soggetti adulti, anziani e diversamente abili;
d) Promuovere le discipline di Tiro con l'arco, Tai Chi, Qi-Gong e Walking;
e) Contribuire allo sviluppo sportivo e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
f) Favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche;
g) Praticare e propagandare le attività di cui sopra e a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
h) Avanzare proposte agli Enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale;
i) Organizzare attività ricreative e sportive a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Articolo 3
Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali. L'Associazione è un istituto unitario e autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso i suoi organi; non ha finalità di lucro ed è pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività delle cariche associative.
Il Sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento

sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO III
SOCI

Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le Società, Associazioni e gli altri soggetti che intenderanno diventare soci del sodalizio, dovranno presentare richiesta all'Associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La presentazione della domanda di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare la richiesta entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria. Decadono da soci dell'Associazione i cittadini che non rinnovano la tessera sociale entro 30 giorni dalla scadenza annuale della stessa. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che hanno una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Per le cariche che comportano la responsabilità civile verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.
Articolo 6
La qualifica di socio da diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio diritto di voto nelle sedi apposite, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- A frequentare i locali dell'Associazione o a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione;

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo;

Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuo stabilito. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV
RECESSIONE – ESCLUSIONE

Articolo 8
La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del soci:

- Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazione adottate dagli organi dell'Associazione;
- Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10
Le deliberazione prese in materia d'esclusione debbono essere comunicate ai soci destinataci mediante lettera e devono essere motivate. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci

TITOLO V
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11
Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEE

Articolo 12
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve compiersi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno sedici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e redige il verbale, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Articolo13
L'Assemblea ordinaria:

a) Approva il rendiconto finanziario ed economico
b) Fa proposte o formula linee guida d'indirizzo generale al Consiglio Direttivo
c) Procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
d) Delibera su tutti gli altri oggetti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e) Approva eventuali regolamenti;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo (1/10) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Articolo 14
Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 (tre) associati. In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli

associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 15
L'Assemblea è straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 16
Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo (1/3) dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dell'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni liberi prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
b) Deliberare sull'ammontare della quota associative e su eventuali quote straordinarie;
c) Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
d) Predisporre i regolamenti interni;
e) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
f) Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
g) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e di settori d'attività in cui si articola la vita dell'Associazione
h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
i) Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
j) I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in Associazioni o Società sportive aventi la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico

Articolo 18
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso d'assenza o d'impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro dieci giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VI
RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

Articolo 20
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) Quote e contributi degli associati;
b) Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione manifestazioni;
c) Eredità, donazioni e legati;
d) Contributo dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale;

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione ne' all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21
L'esercizio sociale va dallo 01.01 al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Articolo 22
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO

Articolo 23
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) degli associati aventi dritto di voto. In caso di sciogliemmo dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e in ogni modo per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1966, n. 662

NORMATIVA FINALE

Articolo 24
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.